

SENT. N. 96/13

Cron. 3683/13

Dep. 13/6/13

Discuss. 7/2/13

Fatta sch.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lucca, Dr.ssa Anna Martelli ha pronunciato
la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di lavoro e previdenza iscritta al n. 1754/11

TRA

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, nonché **L'ISTITUTO COMPRENSIVO "MARTIRI DI SANT'ANNA"**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze presso i cui Uffici, in Via degli Arazzieri n. 4 sono legalmente domiciliati

OGGETTO:

**ART. 28 FASE DI
OPPOSIZIONE**

RICORRENTI

E

GENNARO CAPASSO non in proprio ma quale membro dell'esecutivo Provinciale e legale rappresentante del Sindacato **COBAS – Comitati di Base della Scuola**; **MARCELLA ZANI** non in proprio ma quale Segretaria Provinciale e legale rappresentante del Sindacato **FLC-CGIL**, **CLAUDIO RUGANI** non in proprio ma quale Segretario Provinciale del Sindacato **CISL-SCUOLA**, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Pierfrancesco Petroni e presso il suo studio domiciliati in Lucca, Via Catalani 136 come da mandato in atti

CONVENUTI

CONCLUSIONI DELLE PARTI

RICORRENTI: Conclude per l'accoglimento del ricorso rigettando la domanda di parte appellata:

CONVENUTI: Concludono per la conferma del decreto opposto come da memoria di costituzione, con vittoria di spese.

Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 29 luglio 2011 veniva proposta opposizione avverso l'ordinanza ex art. 28 statuto lavoratori emessa in data 14 luglio 2011 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Lucca con cui veniva dichiarato : *"antisindacale il comportamento del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo " Martiri di Sant'Anna" di Ponte Stazzemese consistente nel rifiuto , in sede di contrattazione integrativa di istituto, di trattare con le rappresentanze sindacali le materie di cui all'art. 6 , lettere n) ,i) ed m) del CCNL Scuola 2006-2009 o , comunque , su tutte le materie demandate alla contrattazione di istituto dal vigente CCNL Scuola 2006 -2009"* e veniva conseguentemente ordinato : *" al Dirigente Scolastico dell'istituto Comprensivo " Martiri di Sant'Anna" di Ponte Stazzemese di cessare dal comportamento illegittimo e di rimuovere gli effetti , procedendo alle trattative per la contrattazione integrativa di istituto anche per le materie di cui all'art. 6 , lettere h) , i) ed m) del CCNL Scuola 2006-2009 o , comunque , per tutte le materie demandate alla contrattazione di istituto dal vigente CCNL Scuola 2006-2009."*

Si sono costituiti in giudizio Zani Marcella per il sindacato Flc Cgil, Gennaro Capasso per il sindacato Cobas, Rugani Claudio per il sindacato Cisl scuola.

Il ricorso in opposizione non e' fondato e , pertanto , non può essere accolto.

Assume parte opponente la legittimità e non antisindacalità della condotta del dirigente scolastico consistente nel rifiuto trattare con le rappresentanze sindacali le materie di cui all'art. 6 lettere h) i) ed m) del CCNL scuola 2006 – 2009 in quanto sottratte alla contrattazione dal dlgs 150/2009.

L'art. 6 del CCNI Scuola 2006-2009 individua quali materie oggetto di contrattazione integrativa le seguenti:

" h) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale Ata in relazione al relativo piano delle attività formulato dal Dsga sentito il personale medesimo;

i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente , educativo ed Ata alle sezioni staccate e ai plessi , ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica . Ritorni pomeridiani



....

m) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro."

Il D.lgs 151/2001 come modificato dal D.lgs 150/2009 nel ridurre l'area di operatività della contrattazione collettiva sia nazionale che integrativa ha previsto all'art. 40 : *" La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici , quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9 , quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5 , comma 2, 16 e 17 , la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2 , comma 1, lettera c) , della legge 23 ottobre 1992 , n. 421 ."*

Peraltro l'art. 65 del D.lgs 150/2009 ha previsto una disciplina transitoria disponendo che : *" Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati , rispettivamente , alla contrattazione collettiva e alla legge , nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1., i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1 gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili.*

....

Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso."

Con il regime transitorio previsto dalla norma sopra citata si è fissato al 31 dicembre 2010 il termine per l'adeguamento dei contratti collettivi integrativi in essere alla data di entrata in vigore del d.lgs 150/2009 e si è disposta la cessazione della loro efficacia a partire dal gennaio 2011 in caso di mancato adeguamento.

L'articolo 65 al comma 5 prevede in modo chiaro che le norme del decreto che riguardano la contrattazione collettiva nazionale si applicano solo ai contratti collettivi nazionali stipulati dopo l'entrata in vigore della riforma e non a quelli stipulati anteriormente, con la conseguente salvezza degli effetti dei CCNL, già



stipulati, che verranno sostituiti dai nuovi contratti collettivi stipulati in conformità alle disposizioni della nuova disciplina legislativa .

Pertanto così come condivisibilmente e correttamente osservato dal Tribunale di Oristano nell'ordinanza 285/2011: " i contratti collettivi integrativi cessano la loro efficacia dal 1.01.2001 ed i contratti collettivi restano in vigore sino alla prevista scadenza.


Ma in base alle norme sopra riportate, prima avrebbero dovuto essere stipulati i nuovi contratti collettivi, conformi alle nuove regole di ripartizione degli ambiti di competenze tra legge e contratto, e successivamente, entro il 31.12.2010 , si sarebbe dovuto procedere all'armonizzazione dei contratti integrativi a tali nuove regole .

Senonché tale previsione normativa in merito ai tempi di adeguamento della contrattazione è da ritenersi implicitamente prorogata, per quanto concerne la sua operatività , dalla nuova successiva disposizione di cui all'art. 9, comma 217 , del D.L. n. 78 /31.5.2010, convertito con legge 122/ 30.07.2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica, il quale al fine del contenimento della spesa in materia di pubblico impiego precisa che: "Non si dà luogo , senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'art. 2 , comma 2 e art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165 e successive modificazioni." Il legislatore cposi normando ha attuato il congelamento della contrattazione collettiva lasciando in vigore i contratti collettivi nazionali dei singoli comparti del pubblico impiego sino a tutto il 2012 .

Per quanto concerne il CCNL del Comparto scuola quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007 vale dunque quanto previsto dal suo art. 1 - campo di applicazione, durata , decorrenza del presente contratto - comma 4: " Il presente contratto , alla scadenza si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata. In caso di disdetta , le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

Ne consegue la proroga , sia legislativa che contrattuale del termine 31.12.2010 per l'adeguamento dei contratti integrativi ai nuovi contratti collettivi nazionali . "

Deve, quindi, ritenersi, condividendo quanto espresso sul punto dal Giudice del decreto oggetto di opposizione che l'adeguamento della contrattazione integrativa e la



connessa sanzione relativa alla perdita di efficacia, a prescindere dalla indicazione della data del 31 dicembre 2010, presupponga, comunque, il preventivo rinnovo ed adeguamento della contrattazione collettiva nazionale.

Ne consegue che e' censurabile sotto il profilo dell'antisindacalita' la condotta del Dirigente Scolastico che ha rifiutato di trattare con le rappresentanze sindacali le materie di cui all'art. 6 lettere h) i) ed m) del CCNL scuola 2006 - 2009 stante il permanere in vigore, in virtu' del congelamento della contrattazione, dei vigenti contratti collettivi nazionali che prevedono tra le materie oggetto di contrattazione integrativa quelle di cui sopra.

Il decreto deve, quindi, essere confermato ed il ricorso respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M

Il Tribunale di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda eccezione ed istanza :
visto l'art. 420 c.p.c. conferma il decreto opposto e per l'effetto dichiara l'antisindacalita' del comportamento del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Martiri di Sant'Anna Ponte Stazzemese consistente nel rifiuto, in sede di contrattazione integrativa di istituto, di trattare con le rappresentanze sindacali le materie di cui all'art. 6, lettere h), i) ed M) del CCNL Scuola 2006-2009 o comunque su tutte le materie demandate alla contrattazione di istituto di vigente CCNL Scuola 2006-2009.

Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3.000,00.

Motivazione nei 60 giorni.

Lucca, 7 febbraio 2013

IL CANCELLIERE
P. PIZZINI

Il Giudice del Lavoro
(Dr.ssa Anna Martelli)



Depositato in Cancelleria
13 GIU. 2013
IL CANCELLIERE Serilda Pizzini